

Codice DB1111

D.D. 19 giugno 2014, n. 544

Articolo 15 L. 241/90 e articolo 24 l.r. 7/2005. DGR n. 14-7550 del 07 maggio 2014. Attivazione del progetto di studio e ricerca a supporto delle attività di gestione faunistico-ambientale in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino. Impegno della spesa di euro 40.000,00 o.f.c. sul Cap.148393 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (UPB 11111).

Visto l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

considerato che la salvaguardia dei beni naturalistici, la tutela della fauna, nonché la ricerca sono richiamate dallo Statuto della Regione Piemonte sia nel Preambolo sia dagli artt. 6 e 14 c. 2;

vista la legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 ed ss.mm.ii. "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" ed in particolare l'art. 1 "Principi, finalità e ambito di applicazione" lett. h) e i), e l'art. 2 "Funzioni della Regione" comma 1 lett. i) che prevedono tra gli obiettivi e le competenze della Regione la promozione delle attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

atteso che la Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica ai sensi della citata l.r. 37/2006 art. 1, comma 2;

ritenuto che la Regione, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali, con il presente atto intende attivare uno studio e una ricerca avente come oggetto "Torrente Grana, valorizzazione naturalistica e recupero di specie ittiche inserite nella Direttiva 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche)", al fine di individuare linee di intervento e supporto da attuare per garantire la conservazione della fauna acquatica, nonché la salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi, dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e mediante lo svolgimento coordinato degli interventi;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente);

vista la D.G.R. n. 14-7550 del 07.05.2014 con la quale la Giunta regionale ha deliberato:

“- di intraprendere iniziative di studio e ricerca per la tutela, valutazione e valorizzazione del Torrente Grana, finalizzato alla riqualificazione delle risorse naturali, secondo quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di prevedere, a copertura dei costi di realizzazione del progetto di studio e ricerca, una spesa di euro 40.000,00 oneri fiscali compresi, con le risorse disponibili sul capitolo dell'UPB 11111, del bilancio di previsione per l'anno 2014;

- di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica di attivare gli atti necessari alla realizzazione della presente deliberazione.”;

valutate le attività e gli obiettivi del progetto di studio e ricerca previste nell'allegato alla citata deliberazione, con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino che ha già curato numerosi studi e ricerche in materia, istituendo corsi di studi in materia faunistico-ambientale già a partire dal 1992;

vista la nota prot. n. 8416/DB1111 del 12 maggio 2014 con la quale, al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale è stato richiesto al Dipartimento di Scienze Veterinarie una collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla citata deliberazione;

vista la nota prot. n. 8874/DB1111 del 19 maggio 2014 con la quale il citato Dipartimento ha espresso la volontà di collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune ad entrambi:

- uno studio condotto sul macrobenthos consistente in campionamenti IBE e STAR ICMi per la valutazione della consistenza di tale comunità e conseguente capacità biogenica del torrente;

- verranno condotti rilevamenti quantitativi con stime di biomassa e densità delle specie ittiche in un numero significativo di stazioni dell'asta fluviale;

- l'obiettivo dello studio è l'individuazione delle zone del corso d'acqua dove migliore è la conservazione delle due specie, che costituiranno per quanto riguarda la trota marmorata, aree “sorgente” per l'approvvigionamento dei riproduttori da destinare alla riproduzione artificiale, mentre per lo scazzone saranno destinate a divenire tratti a tutela specifica del cottide;

- verranno censite e descritte le varie forme di alterazione (idrologica e morfologica) con riferimenti specifici mirati relativi ai differenti gradi d'impatto sulle comunità ittiche e macrobentoniche e verranno indicati i siti destinati al recupero e alla riqualificazione ambientale;

- in prima istanza si individueranno le aree idonee per il corretto funzionamento di una struttura per la produzione di stadi giovanili di salmonidi ed in seguito l'elaborazione del progetto dell'”incubatoio di valle” e delle strutture annesse;

- redazione di un documento programmatico con linee guida per la corretta gestione delle attività connesse all'incubatoio e all'attività alieutica nel tratto del Torrente Grana considerato;

preso atto che il Comune di Pradleves, con Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 28 marzo 2014, ha deliberato, tra l'altro, di cofinanziare con fondi propri per l'importo di euro 10.000,00 la fase progettuale di tutta l'iniziativa in oggetto;

ritenuto che le attività e gli obiettivi si coordinano in connessione con il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, per la realizzazione sinergica degli obiettivi di promozione della ricerca, di base o applicata, scientifica e tecnica; i risultati del progetto di studio e ricerca serviranno all'Università al fine di definire ed individuare nuovi modelli metodologici inerenti le attività citate, le quali saranno oggetto di attività didattica e sperimentale; la Regione, Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca – Direzione Agricoltura – Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, sulla base dei risultati ottenuti potrà adempiere alle proprie attività in materia faunistico-ambientale previste dalle sopracitate disposizioni comunitarie e nazionali;

visto l'articolo 15 della l. 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., nonché l'articolo 24 della legge regionale 04 luglio 2005 n. 7 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

verificato che l'accordo è coerente con la legittimità dello strumento convenzionale sopraccitato per le seguenti considerazioni:

- il progetto di studio e ricerca consente all'Università lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, atteso che, in base alla legislazione di settore le Università costituiscono la sede naturale degli studi e della ricerca scientifica e tecnologica;

- il progetto di studio e ricerca consente alla Regione Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca – Direzione Agricoltura – Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica di adempiere in maniera esaustiva agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia faunistico-ambientale qualora sia necessario disporre di dati tecnici, di analisi specialistiche, di informazioni, di riscontri puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non utilmente ottenibili con altro mezzo;

- l'attività verrà svolta in maniera complementare e sinergica in forma di reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi alla collettività secondo l'atto di Intesa allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- il contributo al progetto di ricerca serve esclusivamente al ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento citato ed è congruo a fronte delle attività da realizzare;

visto il DPR n. 382/1980 e in particolare l'articolo 66 che riconosce all'Università la possibilità di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici....., l'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata di norma ai Dipartimenti;

vista altresì la legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale";

stabilito che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 6/88 e s.m.i., nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca;

visti in particolare il parere del Settore attività legislativa e per la qualità della normazione, nota n. 10679/DB0502 del 22 giugno 2010 (affidamenti di incarichi di studio e ricerca da parte di Pubbliche Amministrazioni a Università, Politecnici ed altri enti di studio e ricerca equiparati) e la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) di lavori, servizi e forniture del 21 ottobre 2010 n. 7 (Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici), secondo cui

è possibile definire un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse e che tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici;

valutata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 dicembre 2012 (Causa n. C 159/11) e ritenuto che il presente accordo di collaborazione non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, atteso che l'articolo 16, lett. f) della Direttiva prevede una specifica esclusione per i servizi di ricerca e sviluppo;

visto il progetto di studio e ricerca presentato dall'Università degli Studi di Torino -, Dipartimento di Scienze Veterinarie -, per una durata annuale e per una spesa complessiva di euro 40.000,00 o.f.c.;

ritenuto che tale programma è coerente con le finalità richieste dalla DGR 14-7550 del 07.05.2014 e soddisfa le esigenze e gli obiettivi da realizzare;

preso atto che in data 13 giugno 2014 con nota prot. 590 (agli atti del Settore), il Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino ha espresso il nulla-osta all'approvazione del progetto di studio e ricerca;

ritenuto di impegnare per le attività relative al programma di studio e ricerca in oggetto la somma di € 40.000,00 o.f.c. sul cap. 148393 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino (c.f.80088230018);

appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale:

- Impegno di euro 40.000,00
- Importo esigibile nel corso dell'anno 2014 € 8000,00
- Importo esigibile nel corso dell'anno 2015 € 32.000,00

visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la l.r. 1 del 05.02.2014 (“Legge finanziaria per l’anno 2014”);

vista la l.r. 2 del 05.02.2014 (“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”);

vista la legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 ed ss.mm.ii. “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”;

.vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014 (“Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”);

vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 (“Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”. Ripartizione delle Unità previsionali di Base in capitoli, ai fini della gestione.”);

vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 (“Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”);

vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24.03.2014 (“Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”);

vista la D.G.R. n. 14-7550 del 07.05.2014 (L.R. 37/2006. “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”. Individuazione di linee di studio e ricerche per la valorizzazione naturalistica e il recupero di specie ittiche inserite nella Direttiva 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche) del Torrente Grana;

vista l’assegnazione n. 100746 sul cap. 148393 a favore della Direzione regionale Agricoltura (DB 1100) disposta con la D.G.R. n. 7-7274/2014;

vista la comunicazione prot. n. 5521/DB1100 del 31.3.2014 con cui la Direzione Agricoltura ha autorizzato il Responsabile del Settore ad adottare provvedimenti di impegno a valere sull’assegnazione attualmente disposta sul capitolo 148393;

visto l’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

in conformità con quanto previsto all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, è stato assegnato all’attività in oggetto il CUP J17H03000130001;

determina

- di individuare ed affidare al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, con sede legale a Grugliasco in via L. Da Vinci, 44 (c.f. 80088230018) la realizzazione del progetto di studio e ricerca dal titolo: “Torrente Grana, valorizzazione naturalistica e recupero di

specie ittiche inserite nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche”;

- di approvare lo schema dell’Atto di Intesa tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, per un importo di euro 40.000,00 o.f.c., allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di impegnare per le attività relative al programma di studio e ricerca in oggetto la somma di € 40.000,00 o.f.c. sul cap. 148393 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino (c.f. 80088230018);

- di stabilire che l’Atto di Intesa tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, avrà una durata annuale dalla data della sua stipulazione.

La liquidazione avverrà a seguito della presentazione della relazione intermedia e della relazione finale prevista dall’articolo 5 dell’Atto di Intesa, allegato alla presente determinazione e a seguito di presentazione di regolare documento fiscale debitamente vistato dal responsabile del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica.

Ai sensi dell’articolo 2bis della legge 241/90 e s.m.i., l’accordo sarà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:

Beneficiario: Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino (c.f. 80088230018)

Importo: Euro 40.000,00 o.f.c.;

Responsabile del procedimento: Dr. Carlo Di Bisceglie;

modalità per l’individuazione del beneficiario: Collaborazione tra Enti pubblici ex articolo 15 legge 241/90.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie

Allegato

ATTO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI STUDIO E RICERCA DAL TITOLO:

“TORRENTE GRANA, VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E RECUPERO DI SPECIE ITTICHE INSERITE NELLA DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO 1992 (RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE)”

PREMESSO:

- che la Regione è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della tutela e gestione della flora e della fauna selvatiche, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;
- che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- che la salvaguardia dei beni naturalistici, la tutela della fauna, nonché la ricerca sono richiamate dallo Statuto della Regione Piemonte sia nel Preambolo sia dagli articoli 6 e 14 c. 2;
- che la legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 ed ss.mm.ii. “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” ed in particolare l'art. 1 “Principi, finalità e ambito di applicazione” lett. h) e i), e l'art. 2 “Funzioni della Regione” comma 1 lett. i) prevedono tra gli obiettivi e le competenze della Regione la promozione delle attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
- che ormai la giurisprudenza consolidata, pur affermando che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione la materia della pesca è di esclusiva competenza delle Regioni, ritiene che tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale, sono tenute a non oltrepassare la soglia minima di tutela fissata (anche in adempimento ad obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria) dalla legge statale e dai successivi atti governativi;
- che la Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica ai sensi della citata l.r. 37/2006 art. 1, comma 2;
- che l'art. 10 comma 8 della già citata l.r. 37/2006 stabilisce che “la Giunta regionale per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale”;
- che in particolare la Direttiva 92/43/CEE prevede la costituzione di una rete “ecologica” europea coerente di zone speciali di conservazione. Attuativo di tale Direttiva è il DPR n. 357/1997 che riserva alle Regioni il compito di individuare con proprio procedimento i siti in cui si trovano gli habitat elencati nel decreto;

- che la Regione Piemonte con DGR n. 17-6942 del 24 settembre 2007 ha individuato, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (habitat), l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la costruzione della rete natura 2000;

- che con DGR n. 37-28804 del 29 novembre 1999 come da ultima modificata con DGR n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 la Giunta regionale ha proposto al Ministero le aree finalizzate alla costituzione di zone di protezione speciale;

- che il gruppo di ricerca coordinato dal prof. Forneris Gilberto che opera presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore della gestione della tutela della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della regolamentazione della pesca ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che operano direttamente nel settore specifico;

- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

- che con la D.G.R. n. 14 – 7550 del 07.05.2014 la Giunta regionale ha deliberato:

“- di intraprendere iniziative di studio e ricerca per la tutela, valutazione e valorizzazione del Torrente Grana, finalizzato alla riqualificazione delle risorse naturali, secondo quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di prevedere, a copertura dei costi di realizzazione del progetto di studio e ricerca, una spesa di euro 40.000,00 oneri fiscali compresi, con le risorse che saranno disponibili sul competente capitolo dell'UPB 11111, del bilancio di previsione per l'anno 2014;

- di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica di attivare gli atti necessari alla realizzazione della presente deliberazione.”.

Il progetto di studio e ricerca, sulla base degli indicatori scientifici e tecnici nonché in riferimento alla realtà del sistema Piemonte intende attivare linee di intervento e di supporto al Settore di riferimento per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzazione naturalistica e recupero di specie ittiche inserite nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 del Torrente Grana;
- valutazione della qualità delle acque del torrente Grana;
- valutazione dello stato delle comunità ittiche del torrente Grana;
- valutazione dello stato delle specie ittiche presenti, con particolare riferimento a quelle in Direttiva CEE (*Salmo marmoratus* e *Cottus gobio*);
- valutazione dei possibili impatti antropici;
- progettazione di una struttura produttiva per la produzione di stadi giovanili di salmonidi.

QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica Dott. Carlo Di Bisceglie (omissis), domiciliato, ai fini del presente Atto di Intesa presso la sede regionale in Torino – Corso Stati Uniti 21,

E

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, che di seguito verrà semplicemente denominato “Dipartimento” (C.F. 80088230018), rappresentato dal Prof. Giovanni Re, (omissis), domiciliato ai fini del presente Atto di Intesa presso la sede del Dipartimento di

Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino – Via Leonardo da Vinci 44 – Grugliasco (TO),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Dipartimento si impegna ad eseguire in collaborazione con il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica un progetto di studio e ricerca, articolato nei seguenti punti:

- uno studio condotto sul macrobenthos consistente in campionamenti IBE e STAR ICMi per la valutazione della consistenza di tale comunità e conseguente capacità biogenica del torrente;
- verranno condotti rilevamenti quantitativi con stime di biomassa e densità delle specie ittiche in un numero significativo di stazioni dell'asta fluviale;
- l'obiettivo dello studio è l'individuazione delle zone del corso d'acqua dove migliore è la conservazione delle due specie, che costituiranno per quanto riguarda la trota marmorata, aree "sorgente" per l'approvvigionamento dei riproduttori da destinare alla riproduzione artificiale, mentre per lo scazone saranno destinate a divenire tratti a tutela specifica del cottide;
- verranno censite e descritte le varie forme di alterazione (idrologica e morfologica) con riferimenti specifici mirati relativi ai differenti gradi d'impatto sulle comunità ittiche e macrobentoniche e verranno indicati i siti destinati al recupero e alla riqualificazione ambientale;
- in prima istanza si individueranno le aree idonee per il corretto funzionamento di una struttura per la produzione di stadi giovanili di salmonidi ed in seguito l'elaborazione del progetto dell'"incubatoio di valle" e delle strutture annesse;
- redazione di un documento programmatico con linee guida per la corretta gestione delle attività connesse all'incubatoio e all'attività alieutica nel tratto del Torrente Grana considerato.

Articolo 2

Il presente Atto di Intesa avrà la durata di 12 mesi a far tempo dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti. Il Responsabile regionale del presente Atto di Intesa è il Dr. Carlo Di Bisceglie.

Articolo 3

Le attività di cui all'Atto di Intesa saranno svolte sia presso il territorio interessato sia presso le strutture del Dipartimento e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso altre sedi, con modalità da definire tra le parti. Lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Atto comporta che personale afferente al Dipartimento prenda parte alle attività necessarie in campo e nella sede del medesimo. Resta inteso che la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso subito da detto personale nel corso delle attività oggetto del presente Atto.

Articolo 4

Il Dipartimento si impegna a dare notizia al competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica dello stato di avanzamento del progetto e a fornire una relazione intermedia al termine del trimestre e a predisporre, al termine del presente Atto di Intesa una relazione finale.

Articolo 5

Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento dello studio e della ricerca (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, impiego del personale, etc.) la Regione si impegna a corrispondere un contributo globale di Euro 40.000.00 o.f.i., a seguito di presentazione di regolare nota di debito, come segue:

- Euro 8.000,00 o.f.i. a presentazione della relazione intermedia;
- Euro 32.000,00 o.f.i. a presentazione della relazione finale.

L'erogazione del contributo sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della nota di debito, vistata dal responsabile per regolarità.

Articolo 6

Il Dipartimento comunica al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 1, della legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica non esegue alcun pagamento, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica risolve il presente Atto di Intesa in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

Articolo 7

Il Dipartimento si impegna a garantire nei confronti della Regione il riserbo su tutte le informazioni ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta dell'Ente e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Atto di Intesa.

Articolo 8

La Regione Piemonte, al fine di consentire la prosecuzione dell' Atto di Intesa potrà, alla sua naturale scadenza, dopo aver valutato l'efficacia dei risultati e in relazione alle disponibilità di bilancio, rifinanziare con appositi stanziamenti l'attività del contraente Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università degli Studi di Torino.

Articolo 9

La Regione Piemonte, in caso di gravi e reiterate inadempienze agli impegni prescritti dal presente Atto di Intesa, si riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni da parte del Dipartimento entro un termine prefissato dalla Regione stessa.

Articolo 10

La proprietà dei risultati dello studio e della ricerca sarà condivisa tra le parti firmatarie che potranno utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali.

Articolo 11

Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Atto di Intesa, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e comunque a citare l'Atto di Intesa nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Articolo 12

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, le parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione del presente Atto di Intesa, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Articolo 13

Il presente Atto di Intesa sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale eventualità, le spese saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria-Foro di Torino.

Articolo 15

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Atto di Intesa si applicano le norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Tutela e gestione della fauna
selvatica e acquatica
Il Responsabile

Dipartimento di Scienze Veterinarie
Università degli Studi di Torino
Il Responsabile